



# COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Via Albania n. 24 - 88040 GIZZERIA (CZ) Cod. Fisc. 00297850794

tel. 0968.403045/403321 fax 0968.403749



Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Reg. Gen. N° 226 Del 14/04/2025 N. 39	OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA INDETTA CON DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 156 DEL 20/03/2025.
---	--

VISTI i seguenti atti

- Determinazione Reg. Gen. n. 156 del 20/03/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, AREA DEGLI ISTRUTTORI E PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PER L'AREA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DLGS 165/2001, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 20/04/2025;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il D.M. 17 marzo 2020, avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale "Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33,

*comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.*

CONSIDERATO che con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 08/04/2025 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024, è la capacità assunzionale scaturita dal rendiconto 2024 calcolata secondo il D.M. 17 Marzo 2020, risulta cambiata rispetto al calcolo effettuato con i dati del rendiconto 2023;

VISTO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 per cui *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”;*

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca della suddetta procedura di mobilità per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento stante le risultanze dell'ultimo rendiconto;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di assunzione di personale rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *“... di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *“... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi*

*compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" ( Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).*

CONSIDERATO che la citata procedura di mobilità, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'individuazione del candidato prescelto, essendo state poste in essere unicamente le pubblicazioni del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RILEVATO che il suddetto bando prevede all'art. Art. 3 "Svolgimento della procedura" l'amministrazione si riserva di esercitare la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati, esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento, nonché di annullare, modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. VISTI:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2025 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2025/2027";

il decreto del Sindaco n. 01/2025 di nomina dei Responsabili di E.Q. delle Aree organizzative dell'Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria e delle Risorse Umane;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

### **DETERMINA**

1 - DI REVOCARE, per le ragioni in premessa che si hanno qui per integralmente richiamate, la procedura di mobilità indetta con i seguenti atti:

- Determinazione Reg. Gen. n.156 del 20/03/2025 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, AREA DEGLI ISTRUTTORI E PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PER L'AREA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DLGS 165/2001;*

2 - DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito comunale, nel portale INPA e comunicata ai candidati.

3 – DI DARE ATTO che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

Il responsabile finanziario  
F.to Dott. Umberto Ianchello

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

.....  
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 14/04/2025

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Umberto Ianchello

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
				2025

Data 14/04/2025


Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Umberto Ianchello

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Data \_\_\_\_\_



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Rag. Aldo Rosato

Copia conforme all'originale

Gizzeria, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariagrazia Crapella